

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00811 del 29/01/2021

Proposta n. 1177 del 28/01/2021

Oggetto:

OCM Vitivinicola - Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e s.m.i. Artt. 7bis e 9bis. Individuazione criteri di priorità e limite massimo per domanda per l'annualità di rilascio 2021.

Oggetto: OCM Vitivinicola - Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e s.m.i. Artt. 7bis e 9bis. Individuazione criteri di priorità e limite massimo per domanda per l'annualità di rilascio 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzione agricola e zootecnica, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di sviluppo locale

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'articolo 26;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” e s.m.i., che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 1213 del 18 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”

VISTO il Decreto MiPAAF n.12272 del 15 dicembre 2015 “Disposizioni Nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” e s.m.i.;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 935 del 13 febbraio 2018 recante “Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

RICHIAMATO come, ai sensi delle riassunte disposizioni del Decreto n.12272/2015 e s.m.i. in particolare l’Articolo 8, le domande per le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli sono presentate e al Ministero competente dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN e che le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale nell’ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno;

VISTA la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), area Coordinamento, n. 12599 del 14 febbraio 2019 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTO il Decreto del MiPAAF n. 9364199 del 07/12/2020 “Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2021”, che stabilisce, per l’annualità 2021, la disponibilità di una superficie di ettari 6760, pari al 1% della superficie vitata nazionale, riferita alla data del 31 luglio 2020;

DATO ATTO che le richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli presentate per la Regione Lazio nelle ultime annualità hanno visto un significativo aumento di superficie complessivamente richiesta, passando da ettari 238 per l’annualità 2017 a 287 ettari per l’annualità 2019, a fronte di una superficie disponibile regionale che per l’annualità 2019 ammonta a ettari 184;

DATO ATTO che seppur il valore della superficie richiesta nel 2020, pari a ettari 214 a fronte di una superficie disponibile regionale di 183 ettari sia risultata inferiore alle richieste avanzate negli anni precedenti, si ritiene che ciò sia stato determinato dalle contingenti condizioni di pandemia che hanno influito anche sul settore vitivinicolo;

RICHIAMATE le previsioni all’articolo 7-bis inserito al Decreto 12272 del 15 dicembre 2015 dal Decreto 13 febbraio 2018, m. 935, per il quale, in attuazione delle indicazioni dell’articolo 64, paragrafo 2 del Regolamento UE 1308/2013 e qualora le richieste ammissibili presentate in un determinato anno riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione, le Regioni possono prevedere l’applicazione, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5 del Decreto ministeriale 12272/2015 e s.m.i., di criteri di priorità oggettivi e non discriminatori tra quelli indicati al medesimo articolo;

CONSIDERATA l’esigenza, alla luce di quanto sopra indicato, di individuare per la Regione Lazio e per l’annualità di rilascio 2021 i seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5 del Decreto 15 dicembre 2015 n. 12272, tra quelli previsti all’Articolo 7-bis introdotto dal Decreto n. 935/2018:

- superfici ubicate in piccole isole: per quanto al Articolo 7-Bis, comma 1, lett. b) punto 6) *“Superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici”* per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all’Articolo 7-Bis, comma 1, lett. c) *“Superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione*

biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta”, per un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;

VISTA la previsione dell'articolo 9-bis, comma 1, del DM 12272/2015, che dispone la facoltà per le Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale, pari a 50 ettari, dandone comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

PRESO ATTO che il valore medio delle richieste di autorizzazione all'impianto, per la Regione Lazio non superano i due ettari di superfici, dati che rendono quindi evidente l'esigenza di individuare un limite massimo di superficie per singola domanda pari a 25 ettari, inferiore a quello previsto dalle norme nazionali;

RITENUTO, in conformità con le premesse e ai sensi del Decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. in tema di Sistema nazionale per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli, così come modificato dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, quindi di individuare per l'annualità 2021 - di assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per la Regione Lazio, per l'intera superficie di cui all'articolo 9, comma 5 del DM 15 dicembre 2015- i seguenti i seguenti criteri di priorità, oggettivi e non discriminatori, tra quelli previsti all'Articolo 7-bis introdotto dal Decreto n. 935/2018:

- superfici ubicate in piccole isole: per quanto al Articolo 7-Bis, comma 1, lett. b) punto 6) *“Superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici”* per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all'Articolo 7-Bis, comma 1, lett. c) *“Superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta”,* con un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;

inoltre di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9-bis comma 1 del DM 12272/2015, un limite massimo per domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale e posto pari, per l'annualità 2021, a 25 (venticinque) ettari;

DETERMINA

In conformità con le premesse che sono interamente richiamate di:

- individuare per l'annualità 2021- di assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per la Regione Lazio, per l'intera superficie di cui all'articolo 9, comma 5 del DM 15 dicembre 2015 - i seguenti i seguenti criteri di priorità, oggettivi e non discriminatori, tra quelli previsti all'Articolo 7-bis introdotto dal Decreto n. 935/2018:
 - superfici ubicate in piccole isole per quanto al Articolo 7-Bis, comma 1, lett. b) punto 6) *“Superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq*

caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici” con un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;

- produzione biologica per quanto all’Articolo 7-Bis, comma 1, lett. c) *“Superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta”*, con un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;
- di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9-bis comma 1 del DM 12272/2015, un limite massimo di superficie per singola domanda inferiore al limite stabilito a livello nazionale e posto pari, per l’annualità 2021, a 25 (venticinque) ettari.

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet della Regione Lazio: www.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna